



**Provincia  
di Ascoli Piceno**

Medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana

Servizio  
Economico Finanziario –  
Controllo di Gestione –  
Economato

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  
SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DI DURATA TRIENNALE  
(SMART CIG:ZE625B9437)**

**Art. 1 – Finalità del servizio**

1.1 Il presente capitolato disciplina le prestazioni e condizioni contrattuali poste a carico dell'affidatario del servizio di consulenza e brokeraggio in materia assicurativa (in seguito, denominato "Broker"), ai sensi del D.Lgs. 209 del 07/09/2005 (Codice delle assicurazioni) e successivi Regolamenti ISVAP, in favore della Provincia di Ascoli Piceno.

1.2 L'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo concerne l'assistenza alla Provincia di Ascoli Piceno nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi e nella gestione ed esecuzione dei medesimi, consistente in:

- a) servizio di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo globale della Provincia e individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui la Provincia è soggetta;
- b) individuazione delle soluzioni maggiormente efficaci ed economiche relativamente alle esigenze dell'Ente, l'analisi delle polizze assicurative esistenti e l'individuazione delle coperture occorrenti;
- c) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- d) il supporto tecnico specialistico alla Provincia nell'espletamento delle gare;
- e) l'assistenza nella gestione tecnica ed amministrativa dei contratti e aggiornamento dei contratti stessi in relazione alle esigenze assicurative dell'Ente;
- f) l'avviso dei premi in scadenza;
- g) l'assistenza nella gestione dei sinistri, anche nel caso in cui la Provincia dovesse trovarsi nella veste di danneggiato;
- h) supporto formativo del personale dell'Ente che collabora alla gestione dei contratti assicurativi;

**Art. 2 - Prestazioni richieste**

2.1 Il Broker, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire all'Ente gli interventi necessari ai fini di affrontare in materia ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo.

2.2 Il servizio concerne l'analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze assicurative a favore della Provincia di Ascoli Piceno e comprende, in via indicativa e non esaustiva, le seguenti attività specialistiche:

- a) identificazione, analisi, ricognizione e quantificazione periodica dei rischi attinenti alla specifica attività della Provincia;
- b) indicazioni sulla eventuale e possibile prevenzione e protezione dei rischi individuati;
- c) analisi delle polizze assicurative in essere ed individuazione delle coperture occorrenti;
- d) verifica della corretta applicazione di scoperti e franchigie;
- e) elaborazione di un programma assicurativo annuale che evidenzia interventi effettuati e dia indicazioni sulle strategie da attuare a breve e medio termine anche in relazione allo stato dei sinistri e finalizzato ad ottimizzare le coperture assicurative ed i relativi costi a carico della

Provincia. Il programma dovrà essere predisposto e presentato entro il primo trimestre di ogni anno;

- f) aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo e delle nuove esigenze della Provincia ed eventuali adeguamenti o aggiornamenti in termini di rischi e/o massimali, delle evoluzioni legislative e normative che dovessero riguardare l'Ente;
- g) consulenza e assistenza agli Uffici preposti della Provincia per l'effettuazione dell'inventario "valorizzazione" ai fini assicurativi, da intendersi come determinazione dei valori assicurabili, del patrimonio immobiliare e mobiliare della Provincia stessa, nonché periodica verifica ed eventuale adeguamento degli stessi;
- h) assistenza continuativa alla Provincia in ordine alle varie problematiche assicurative che emergano nello svolgimento dell'attività della stessa, con individuazione delle soluzioni ottimali da attivare;
- i) assistenza nella esecuzione e nella gestione ordinaria delle polizze, con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti dalla Provincia e delle scadenze contrattuali. Segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori, a carico della Provincia, indicati nelle polizze. Formalizzazione di un piano operativo per la gestione dei sinistri, monitoraggio delle prescrizioni che favorisca l'avvio di procedure standardizzate per semplificare e velocizzare i tempi di definizione delle pratiche;
- j) fornitura agli Uffici preposti della Provincia di apposita modulistica riepilogativa dei contratti, con indicazione dei dati contabili degli stessi.
- k) assistenza nello svolgimento delle gare, per i contratti assicurativi che lo richiedessero, con assistenza tecnico/professionale nella fase di predisposizione degli atti e della documentazione necessaria (capitolati d'onori, bandi di gara, lettere-invito), relativi alle procedure di affidamento dei servizi assicurativi della Provincia e verifica di conformità dei contratti ai capitolati e alle offerte;
- l) assistenza nell'individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di capitolato;
- m) consulenza ed assistenza nell'applicazione della normativa vigente in materia assicurativa ed in particolare nell'osservanza del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e del Regolamento di attuazione;
- n) consulenza ed assistenza sulle problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione della normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- o) consulenza e assistenza, relativamente alle eventuali convenzioni o contratti che la Provincia vada a stipulare con Terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme della convenzione o del contratto;
- p) consulenza e assistenza nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei locatari, occasionali o continuativi, di impianti, alloggi o beni della Provincia (ad esempio per il "rischio locativo" ex artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice civile a carico del locatari);
- q) assistenza nella gestione stragiudiziale dei sinistri della Provincia, con assistenza nelle varie fasi di trattazione di quelli attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio, al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici;
- r) redazione e presentazione di relazione, a cadenza annuale, riepilogativa dello stato dei sinistri denunciati, nonché la sinistrosità relativa alle polizze stipulate. Analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ;
- s) attività di formazione e informazione del personale della Provincia, addetto o coinvolto nelle problematiche assicurative, sia per tematiche specifiche che più generiche, inerenti la gestione amministrativa e contabile del Programma assicurativo;
- t) attività di informazione e aggiornamento della Provincia, anche mediante circolari periodiche, relativamente a variazioni e innovazioni legislative e contrattuali, di interesse dell'Ente Pubblico.

### **Art. 3 – Durata del contratto**

3.1 Il presente appalto avrà la durata di anni 3 (tre) con presumibile decorrenza dal 01/01/2018. L'appalto potrà essere prorogato, agli stessi patti, prezzi e condizioni, per un periodo massimo di mesi 6 (sei) per motivi tecnici, senza il consenso preventivo dell'impresa contraente.

3.2 Il contratto cesserà di produrre effetti con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 D.Lgs 7/09/2005 n. 209.

#### Art. 4 – Corrispettivi

4.1 L'incarico di cui al presente affidamento non comporta per l'Ente alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro.

4.2 L'attività prestata dal Broker viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per tramite del broker (clausola di brokeraggio). Pertanto i compensi del broker, come da consolidata consuetudine di mercato, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie di assicurazioni con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi dell'Ente.

4.3 Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti d'assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito.

4.4 Il valore del presente appalto è stato determinato in € 38.443,820 (euro trentottomilaquattrocentoquarantatre/820), sulla base della percentuale di compenso prevista per contratto di servizio attualmente vigente, come calcolata sui premi annuali dei rami assicurativi sostenuti dall'ente.

4.5 Il suddetto valore è stato determinato applicando la percentuale dovuta al broker sui premi assicurativi imponibili nelle polizze secondo il seguente calcolo:

Compagnia	Prodotto	n° Polizza	Premio annuale
Mandato		n° Appendice	
AMISSIMA ASSICURAZIONI	RCA L.M./CVT	054516680	25.920,00
R.AS. SRL RISCHI ASSICURATI			
LLOYD'S AIB ALL INSURANCE BROK	R.C. PATRIMONIALE	BE000056962	8.857,00
L.I.O. LLOYD'S ITALIAN OFFICE			
ALLIANZ	RCT/O ENTI PUBBLI	253839187	208.000,00
BRACALENTE DI BRACALENTE UM			
UNIPOLSAI ASS.NI S.P.A.	CVT	131/58211	3.000,00
ASSIPICENO SRL CELANI-CAMAI			
ITAS ASS.NI SPA	TUTELA GIUDIZIARIA	91/M12739506	12.500,00
DELLA CHIARA ASS.NI			
SACE BT	ALL RISKS	13.13580331	58.181,00
BUCCHIONI'S STUDIO SAS			

UNIPOLSAI ASS.NI S.P.A.	INFORT UNI CUMULATI	77/102133741	3.907,00
ASSIPICENO SRL CELANI-CAMAI		4	

4.6 Il servizio in appalto per le sue caratteristiche non prevede oneri per la sicurezza da interferenze lavorative per cui non necessita la compilazione del D.U.V.R.I.

#### **Art. 5 – Pagamento dei premi assicurativi**

5.1 Il pagamento dei premi assicurativi, verrà effettuato dalla provincia al Broker. Il Broker, a sua volta, liquiderà i premi in favore delle Compagnie di Assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. A tale scopo il Broker si impegna a trasmettere alla Provincia i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, almeno 60 gg. prima della scadenza indicata nelle relative polizze.

5.2 Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per la Provincia.

5.3 Non sono imputabili alla provincia gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di assicurazione effettuati dal Broker.

5.4 Il Broker si impegna a rilasciare alla Provincia le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici, debitamente quietanzate.

5.5 Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento alle Compagnie di assicurazione entro i termini indicati dalle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione delle garanzie assicurative.

#### **Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

6.1 Il Broker aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136; pertanto il Broker, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n.187, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all'oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

6.2 Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

6.3 Ai sensi dell'art.3, comma 7, della precitata normativa, i soggetti di cui al comma 1 del medesimo art.3, dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

#### **Art. 7 -Obblighi delle parti contraenti**

7.1 Il Broker, nell'espletamento del servizio si impegna a:

- a) impiegare propri mezzi e risorse e si accollerà gli oneri relativi al reperimento e all'utilizzo della documentazione necessaria;
- b) svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, al bando di gara e all'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, nell'interesse della Provincia e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;

- c) garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività della Provincia;
- d) garantire la presenza del proprio personale nei tempi concordati e/o a seguito di semplice richiesta;
- e) non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare la Provincia senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest' ultima, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dalla Provincia;
- f) mettere a disposizione della Provincia ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- g) fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto della Provincia;
- h) garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi; il Broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto della Provincia.

7.2 Dalla data di decorrenza dell'incarico, inoltre, il Broker è tenuto a:

- i) assicurare la completa gestione del programma assicurativo della Provincia, come individuato ai sensi del presente capitolato. In tale ottica, egli assumerà l'impegno a collaborare con il Broker attualmente incaricato dall'Amministrazione per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. In particolare, il Broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data;
- j) a tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del Codice Civile.

7.3 La Provincia di Ascoli Piceno s'impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto della Provincia con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio.

## **Art. 8 – Svolgimento dell'incarico**

8.1 E' esplicitamente convenuto che restano in capo alla Provincia l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

8.2 Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici provinciali, né è in grado d'impegnare in alcun modo la Provincia se non previa esplicita autorizzazione.

8.3 Entro i limiti di cui al comma precedente la Provincia autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

## **Art. 9 – Referenti**

9.1 Il Broker si impegna, fin dalla presentazione dell'offerta, a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico per il servizio oggetto del presente Capitolato.

9.2 Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta

avanzata dalla Provincia, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultima.

9.3 Il Broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica), ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

9.4 Al responsabile del procedimento competono tutti i compiti di verifica, controllo, coordinamento e istruttoria, ed egli è il referente per il Broker.

9.5 Le parti si impegnano a comunicare senza ritardo eventuali variazioni di nominativi.

#### **Art. 10 – Responsabilità del Broker**

10.1 Il Broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.

10.2 Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare agli organi provinciali competenti.

10.3 Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

10.4 Il Broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente Capitolato.

10.5 I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dall'incarico, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa con le modalità di cui al successivo art. 12.

#### **Art. 11 – Polizza assicurativa.**

11.1 Alla data di affidamento del servizio, ed in ogni caso prima della stipulazione del contratto, il Broker dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali nel rispetto della normativa vigente.

11.2 Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere il massimale di almeno € 2.500.000,00.

#### **Art.12 - Fallimento, liquidazione, ammissione a procedure concorsuali**

12.1 In caso di scioglimento, di liquidazione, di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere dell'aggiudicatario, il contratto si riterrà rescisso di diritto a far data dall'inizio di dette procedure, fatto salvo il diritto della Provincia di rivalersi sulla cauzione, nonché al risarcimento dei maggiori danni.

#### **Art. 13 – Divieto di subappalto e cessione del contratto**

13.1 Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.

13.2 Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto.

13.3 Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

#### **Art. 14 - Trattamento dei dati e obblighi di riservatezza**

14.1. La Provincia di Ascoli Piceno, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi ai sinistri, designa il Broker responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

14.2 Il Broker ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni in convenzione.

14.3. Il Broker è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

14.4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Provincia ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Broker sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Provincia e agli utenti coinvolti.

14.5 Il Broker si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia; in particolare:

- a) dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento dei servizi appaltati;
- b) non potrà comunicare a terzi (salvo che per esigenze legate alla gestione dei sinistri, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto di appalto.
- c) dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

#### **Art. 15 – Penali e risarcimento danni**

15.1 La Provincia avrà diritto al risarcimento danni che eventualmente dovesse subire per cause imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni del Broker.

15.2 Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente Capitolato determina l'applicazione di una penale pari ad Euro 50,00 per ogni 10 giorni solari di ritardo rispetto alla scadenza.

15.3 Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi di servizi resi in modo parzialmente difforme; di conseguenza la predetta penale verrà applicata sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in modo effettivamente conforme alle disposizioni del presente capitolato e dell'offerta tecnica.

15.4 Al verificarsi dell'inadempimento soggetto a penale, la Provincia, con comunicazione inviata a mezzo PEC, o raccomandata A/R, o fax, intimerà all'affidatario di provvedere entro il termine perentorio ivi indicato.

15.5 Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali controdeduzioni dell'affidatario, le quali dovranno pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

15.6 La Provincia si riserva la facoltà, insindacabile, previa regolare diffida, di revocare l'incarico in caso di inadempienza reiterata da parte del Broker agli obblighi posti a suo carico dal presente Capitolato Speciale d'oneri.

#### **Art. 16 - Risoluzione del contratto**

16.1 La Provincia si riserva la facoltà insindacabile di revocare l'incarico, mediante comunicazione inviata con raccomandata A/R o con PEC con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) in caso di inadempienze reiterate (almeno cinque contestazioni nel corso del servizio) da parte del Broker agli obblighi posti a suo carico dal presente capitolato;
- b) frode accertata nell'esecuzione del servizio;
- c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- d) sospensione del servizio da parte del Broker senza giustificato motivo;
- e) subappalto abusivo e cessione anche parziale del contratto;
- f) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio stesso;
- g) perdita, da parte del Broker, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero la radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi.

16.2 In caso di risoluzione del contratto per colpa del Broker, allo stesso non spetta alcun indennizzo e la Provincia ha facoltà di incamerare la cauzione, salvo il maggior risarcimento del danno, e fatte salve tutte le responsabilità che dovessero conseguire dalle azioni, omissioni o fatti imputabili al Broker che comporteranno, a suo carico, l'obbligo del risarcimento dei danni.

#### **Art. 17 – Forma del contratto**

17.1 Il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza.

#### **Art. 18 – Foro competente**

18.1 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato speciale, sarà competente il Foro di Ascoli Piceno.

18.2 E' esclusa la competenza arbitrale.

#### **Art. 19 – Spese ed oneri accessori**

19.1 Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto, nonché i rischi connessi all'esercizio dell'incarico.

19.2 Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico del Broker.

Il Dirigente del  
Servizio Economico Finanziario- Provveditorato-Economato (RUP)  
F.to Dott. Pro. Nunzio Liberti

